

# Azioni della CEE nel settore ambientale in rapporto alle politiche nazionali

Corrado Maria Daclon

Provvedere all'ambiente significa oggi fare politica, nel più pieno e complesso dei modi. Gli interventi sull'ambiente si configurano sempre più come parte imprescindibile di una ampia visione politica e di programmazione. Pianificare il futuro è anche pianificare l'ambiente. E in questa linea, mentre ci avviamo all'abolizione delle frontiere doganali, dobbiamo far sì che la politica ambientale non segua i confini nazionali.

E' necessario che problemi ambientali a carattere intrinsecamente transfrontaliero, come le piogge acide o l'inquinamento del Reno, debbano essere risolti in una scala europea. Ma non solo per un fattore geografico, bensì perché la forza politica di un organismo sovranazionale permette di impostare programmi incisivi e vincolanti per i Paesi membri.

Il primo elemento, quello geografico, basterebbe da solo a giustificare una campagna comunitaria. Nella CEE l'80% dei corsi d'acqua e dei laghi bagna due o più Paesi; in tutto il pianeta solo il Giappone ha una densità umana per Km<sup>2</sup> più elevata di quella riscontrata nella Comunità; il fiume Reno, che nasce in un Paese non comunitario quale la Svizzera, bagna tre Paesi: Francia, Germania, Olanda e sfocia in un mare su cui si affacciano quasi tutti i Paesi CEE. Ma il discorso è anche, come si diceva, ad un livello politico e culturale.

In alcuni Stati della Comunità Europea il livello di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali è elevato; a questo fa spesso riscontro una politica dell'ambiente ben strutturata. Il peso di uno sforzo per accrescere la coscienza ambientale dei cittadini e produrre mutamenti nella gestione del patrimonio ambientale varia da Paese a Paese, ma nessuno può vantarsi di aver risolto tutti i problemi di formazione della cultura ambientale o di aver fermato l'inquinamento alle sue frontiere.

In un sondaggio comunitario si sottolinea come sia viva l'inquietudine suscitata dai problemi che attualmente si pongono a livello nazionale e planetario in relazione all'ambiente; inquietudine che ha tendenza ad aggravarsi a fronte di fenomeni quali l'inquinamento marino, idrico, atmosferico, la scomparsa di specie vegetali ed animali. In alcuni Paesi ciò è

percepito in modo particolarmente netto, soprattutto in Italia e Danimarca. Ma anche in Spagna e Portogallo, Paesi in cui l'indagine è stata effettuata per la prima volta, si sono registrate preoccupazioni.

L'attenzione verso la problematica legata all'ambiente si riflette anche in comportamenti ed aspettative. Se da un lato gli europei sentono effettivamente la necessità di disporre di informazioni quotidiane e precise in merito, ad esempio, ai rischi dei prodotti chimici o riguardo ai procedimenti che consentono di smaltire determinati residui tossici, dall'altro lato non sembrano esitare al momento in cui occorre agire, con propri mezzi, per migliorare e difendere l'ambiente; la maggior parte degli europei ha già preso iniziative in tal senso, benché spesso queste non implicino interventi decisivi e risolutori. Nel momento attuale l'utilità della difesa ambientale non è più contestata, sostanzialmente. Forse solo una persona su dieci, se andiamo a vedere tra le righe del sondaggio CEE, ritiene che la difesa dell'ambiente debba passare in seconda linea rispetto all'imperativo dello sviluppo economico. La distinzione va fatta piuttosto tra coloro i quali sono del parere che questi due imperativi possano talvolta entrare in conflitto e quelli che ritengono che siano due obiettivi complementari.

La critica verso le autorità è netta. Meno di una persona su cinque crede che le autorità pubbliche si occupino efficacemente della difesa ambientale. Più un Paese è avanzato sul piano economico, infine, più gli argomenti in difesa dell'ambiente diventano profondi e serrati. Alla base di queste considerazioni, credo, vi sono anche da porre i disastri ecologici dell'86, i quali hanno sancito, se ve ne fosse ancora bisogno, come il problema non abbia nazionalità.

Il rapporto tra salute e ambiente, tra economia e ecologia, qualità di vita e qualità di beni, piogge acide e beni artistici, inquinamento dell'aria e dell'acqua, rifiuti e loro smaltimento, scelte energetiche, tutela del paesaggio, cultura ambientale, sono tutte questioni a cui non si può tentare un approccio locale e delimitato a ristretti confini politici. Eppure finora la maggior parte delle politiche non è stata animata da una visione integrata, quanto

piuttosto da azioni in ordine sparso. L'applicazione della legislazione ambientale comunitaria è stata frammentaria e non coordinata nelle conseguenze operative all'interno degli Stati membri. Come indica la Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, nel settore dell'ambiente il numero delle procedure di infrazioni avviate a norma dell'art. 169 è aumentato rispetto agli anni precedenti, ma più che ad una crescita delle infrazioni tale aumento va addebitato ad una maggiore sensibilità dei cittadini, sempre più preoccupati da tali problemi, che presentando reclami presso la Commissione ne richiamano l'attenzione sull'eventuale erronea trasposizione delle direttive comunitarie. Va detto che questo non è, né potrebbe essere, il metro unico di valutazione della sensibilità ambientale di uno Stato: il recepimento delle direttive comunitarie è una condizione necessaria ma non sufficiente per la tutela reale dell'ambiente, e vi sono Paesi che, pur avendo recepito una direttiva con il massimo rigore, registrano un dissesto ecologico maggiore di uno Stato che si trova di fronte alla Corte di Giustizia per il mancato recepimento.

Prima della politica ambientale comunitaria, la quasi totalità degli Stati membri non aveva una politica nazionale per l'ambiente, quindi il ruolo delle istituzioni comunitarie non è stato tanto quello di coordinare politiche preesistenti, quanto il dover creare una politica comune facendo fronte a difficoltà di ogni genere: non adeguatezza di certe strutture amministrative nazionali; necessità di dover creare organismi appositi; necessità di trovare comuni sistemi di rilevamento e misura; nonché la esigenza di reperire cognizioni scientifiche sovente precarie o molto parcellizzate.

Alla base della prima azione comunitaria vi sono quattro principi cardine. Il primo, che potremmo definire oggettivo, è quello secondo cui l'inquinamento e le alterazioni ambientali non si arrestano alle frontiere; il secondo, più operativo, secondo cui delle politiche ambientali divergenti avrebbero compromesso l'efficacia dell'azione complessiva; il terzo, biologico, sancisce che la salvaguardia dei sistemi naturali è indispensabile e va posta in atto su una scala molto ampia; il quarto, di natura politica, evidenzia che non può essere ammissibile, all'interno dei vari Stati membri, lo svilupparsi di condizioni di vita molto differenti. Alla politica comune vengono affidati compiti molto vari: la funzione prevalente non può essere quella di armonizzare ed eventualmente far progredire politiche nazionali già esistenti, visto che si tratta di un campo nuovo e per il quale i singoli Stati non hanno trovato soddisfacenti soluzioni, ma dovrà essere quella di creare un corpo normativo nuovo che regoli i comportamenti di Stati e cittadini.

Con il primo programma d'azione le istituzioni comunitarie hanno dovuto quindi impostare

un'azione organica che contemplasse, ad un tempo, l'elaborazione di norme, la promozione della ricerca scientifica, la raccolta e la diffusione delle conoscenze, la promozione di un'azione internazionale. L'ultimo punto sottolinea come a volte neppure la dimensione comunitaria è sufficiente per un approccio a determinate questioni; i rapporti con i 66 Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico legati alla CEE con la Convenzione di Lomè sono ispirati, oltre che da un sostegno allo sviluppo, ad un impegno concreto a salvaguardare le loro condizioni ambientali evitando, per esempio, il trasferimento o la creazione di insediamenti inquinanti. Sofferamoci però più in dettaglio sui quattro programmi d'azione comunitari per l'ambiente.

Il primo programma (1973-1979) ha inteso raggruppare in tre componenti le azioni da intraprendere prioritariamente. La prima, relativa alla riduzione degli inquinamenti e degli inconvenienti ambientali; la seconda, alle azioni necessarie per migliorare l'ambiente; la terza, riferita al ruolo della Comunità ed all'azione comune degli Stati membri in seno agli organismi internazionali.

In tema di riduzione degli inquinamenti si è operato per: la definizione di criteri (quantità ed effetto) per taluni elementi inquinanti, non solo per l'uomo, ma anche sull'ambiente, cioè anche su animali e piante (es. piombo, biossido di zolfo, mercurio e cadmio nell'acqua, ossido di azoto, cadmio, zinco, arsenico, cianuro, ecc.); la definizione di obiettivi di qualità volti ad assicurare che il cittadino della Comunità, in tutta l'area del Mercato Comune, possa trovare condizioni ambientali ampiamente simili, almeno per quanto possa influire sulla sua salute; lo sviluppo economico deve assicurargli, inoltre, un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni di vita (es. acque dolci di superficie ed acque di mare, aria, livelli sonori tollerabili, acque sotterranee e laghi); la fissazione di norme quale strumento operativo della politica, operando secondo criteri di urgenza e gravità, magari anche attraverso norme provvisorie, il controllo dei dati, attraverso l'organizzazione di scambi tecnici fra reti regionali o nazionali di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento; l'armonizzazione delle caratteristiche dei prodotti, suscettibile di importanti conseguenze ecologiche (tenore di piombo nelle benzine, piombo nelle stoviglie, zolfo negli olii combustibili, tossicità dei detersivi, impiego di PCB nelle apparecchiature elettriche, composizione di pittura o vernici, introduzione di un «contrassegno ecologico», ecc.); le condizioni per l'industria (studio dei problemi dell'inquinamento creati in certi settori, identificazione di mezzi tecnici per ridurre gli inquinamenti e costo economico e sociale dei provvedimenti prospettati) prioritariamente per carta e pasta da carta, siderurgia e produzione

di biossido di titanio; le condizioni per l'energia (inquinamenti dovuti a SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub> e scarichi termici); riduzione e riciclo dei rifiuti, con particolare attenzione al settore nucleare ed a quelle sostanze che in base alla Convenzione di Oslo non possono più essere scaricate nel mare e devono, quindi, essere eliminate sulla terra ferma.

Particolare attenzione viene riservata a tutta la problematica relativa all'inquinamento del mare e del Reno.

Viene sancito il principio «chi inquina paga» e vengono impostati un programma di ricerca, relativo alle varie sezioni d'azione, e un programma per la diffusione dell'informazione. In tema di migliori, le azioni specifiche riguardano: la salvaguardia dell'ambiente naturale, i problemi posti dalla rarefazione di risorse naturali, l'urbanistica e l'assetto del territorio, il miglioramento dell'ambiente di lavoro, l'istituzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la formazione e la preparazione. Il secondo programma (1977-1981) pur assicurando la continuazione del primo, segna un cambiamento di indirizzo. L'applicazione del primo sconta le tensioni relative alla crisi energetica ed economica; a livello di opinione pubblica si creano elementi di incomprensione: molti ritengono l'ecologia un lusso per Paesi ricchi. Al momento dell'adozione del secondo programma si fa strada la convinzione che non ci si possa limitare ad interventi per sconfiggere gli inquinamenti, ma bisogna tendere alla promozione di una forma qualitativamente superiore di crescita economica come fondamento per il futuro. Si afferma così il principio che «prevenire è meglio che disinquinare». Agli impegni per far fronte ai problemi di immediata urgenza, si affianca lo sforzo volto a promuovere una dimensione superiore di sviluppo. Il che significa non solo ricercare mezzi più validi ed efficaci per prevenire il manifestarsi degli inquinamenti, ma anche assicurare una gestione razionale delle risorse naturali e dello spazio, ai fini del miglioramento, in prospettiva, della qualità di vita.

Non essendosi risolti tutti i problemi esistenti e restando ancora inattuata una cospicua parte del primo programma, la riduzione degli inquinamenti resta il principale campo d'azione di questa fase.

Si provvede alla elaborazione di obiettivi ed alla fissazione di livelli di qualità, con l'indicazione delle concentrazioni di elementi inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua. I prodotti inquinanti vengono divisi e «trattati» in due categorie distinte: quelli che inquinano per il fatto di essere usati; appartengono a questa categoria i combustibili che contribuiscono all'inquinamento atmosferico, in quanto vengono bruciati e le principali cause dell'inquinamento acustico (aerei, auto,

macchine edili, ecc.); quelli che inquinano dopo l'uso in quanto rifiuti.

Si osserva in questo periodo che i provvedimenti a tutela dell'acqua incontrano un iter meno laborioso di quelli a tutela dell'atmosfera, probabilmente perché i danni, nel primo caso, sono più facilmente identificabili e le aree interessate più facilmente delimitabili.

Un altro compito prefissato dal secondo programma riguarda la gestione razionale delle risorse naturali, ivi comprese le non rinnovabili, l'acqua, la flora, la fauna e la stessa terra. La politica ecologica deve partecipare ad orientare la crescita economica verso attività capaci di migliorare la qualità di vita e che non pregiudichino la sopravvivenza per le future generazioni.

In questa fase si opera per dar consistenza al principio «paghi l'inquinatore», convinti che aumentando il costo delle risorse ecologiche scarse, si possa indurre il sistema economico ad adattarsi e a fare meno uso di tali risorse, così come l'aumento del prezzo di una determinata materia prima porta a lunga scadenza ad un minor consumo.

Quanti ostacolano una incisiva politica ambientale danno fondo ad una serie di argomentazioni tendenti a dimostrare la incompatibilità di questa politica con una sana economia.

Un'analisi più severa e meno appassionata dei dati porta la Commissione esecutiva a sostenere che, pur non potendosi negare una incidenza negativa sull'occupazione di certe misure ambientali, essa non ha nemmeno assunto le proporzioni catastrofiche previste. Sta diventando sempre più evidente che non soltanto l'«industria della lotta contro l'inquinamento» (espressione con cui si indica la costruzione e il funzionamento di impianti di depurazione delle acque luride e d'inceneritori municipali di rifiuti, la vendita di migliaia di strumenti recentemente inventati per il controllo dell'inquinamento, la produzione di filtri per ridurre il tenore di biossido di zolfo degli scarichi delle ciminiere e così via), ma anche la nuova importanza attribuita ai miglioramenti ecologici, che si manifesta sotto forma di ammodernamento di vecchi edifici, coltivazione di terre abbandonate, rimboschimento, creazione d'impianti ricreativi al di fuori delle città, sta diventando una fonte importante di stimolo economico che contribuisce largamente alla creazione di nuovi posti di lavoro in tutte le regioni della Comunità. Sembra addirittura possibile lanciare un nuovo importante programma di attività ecologiche, con il fine di combattere l'elevata disoccupazione esistente oggi nella Comunità. Il terzo programma (1982-1986) comporta una sostanziale evoluzione rispetto agli orientamenti espressi nel primo. Nasce in un momento di accresciuta tensione ambientale e di forte



sensibilità dell'opinione pubblica. Nasce soprattutto in un momento in cui si deve constatare che quanto è stato fatto (si tratta sul piano normativo di almeno cento provvedimenti) non è sufficiente a far considerare vinta la sfida ecologica. Con una certa inesorabilità, a soluzioni apportate in alcune situazioni o in determinati casi, fanno riscontro nuove catastrofi e nuove scoperte che creano problemi più ampi di quelli già affrontati e, soprattutto, problemi suscettibili di esprimere il massimo della drammaticità, non in tempi immediati, ma in prospettive di lungo periodo e di generazioni.

Il nuovo principio ispiratore del terzo programma è quello di evitare l'insorgenza di problemi ambientali.

Se bisogna ovviamente insistere ancora sulle azioni di controllo dell'inquinamento, l'elemento caratterizzante del nuovo programma consiste nel considerare la protezione dell'ambiente come condizione per il progresso di tutti gli altri settori e per l'oculata gestione delle risorse. Si tratta di assicurare, in ultima analisi, la salute dell'umanità e la garanzia della disponibilità, senza limiti temporali, delle ricchezze del Pianeta. In questa ottica, la politica ambientale diviene una delle componenti essenziali di una sana politica economica di lungo termine. Essa viene esplicitamente definita politica strutturale, da perseguire risolutamente nonostante i mutamenti ciclici e, deve assumere sempre più carattere preventivo, poiché ciò che si impone è di evitare lo sperpero delle risorse naturali e di garantire la salvaguardia del futuro potenziale di sviluppo.

La politica per l'ambiente non può più essere considerata una politica facoltativa, consentita solo in clima economico favorevole e da accantonare nei momenti difficili o in occasione di grandi tensioni. E' necessario convincere che la prevenzione non solo è preferibile agli interventi di cura, ma è anche meno costosa.

Due provvedimenti caratterizzano in modo particolare il nuovo corso della politica comunitaria:

– la sesta modifica alla direttiva sulle sostanze pericolose che istituisce un sistema di notifica e di valutazione da far presente alla

commercializzazione, e che costituisce una pietra miliare nel processo di organizzazione di un controllo sulle sempre più numerose e complesse sostanze chimiche utilizzate;

– la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, che introduce una rivoluzione sui processi di realizzazione di grandi opere e nei metodi di amministrare la cosa pubblica.

Il quarto programma (1987-1992). Al momento di licenziare questa nota, il quarto programma non è stato ancora approvato formalmente dal Consiglio, ma sul testo proposto dalla Commissione e sottoposto al parere del Parlamento Europeo e del Comitato economico e sociale esiste un accordo di merito da parte del Consiglio dei Ministri, organo di decisione. Si può pertanto anticipare che questo programma costituisce l'ideale prosecuzione delle linee guida sperimentali col terzo programma; esso si avvale anche della maggiore attenzione alla problematica ambientale che costituisce uno dei punti qualificanti dell'Atto Unico Europeo, cioè della riforma dei Trattati di Roma.

Oggi, a distanza di molti anni, l'impegno politico continua ad esprimere un'importanza determinante, e appare più intenso. Altrettanto insistente è la richiesta da parte dell'opinione pubblica, come indicato prima. Ma ciò che è stato fatto sinora non basta. La sensibilità degli europei è cresciuta; l'ambiente è una politica strutturale, che costituisce il nucleo centrale delle politiche comunitarie in campo sociale ed economico.

Nei molti anni dall'inizio dell'azione comunitaria vi è stata una grande evoluzione tecnologica e scientifica, ma anche una crescita morale e politica. Ed è a quest'ultima che si dovrà fare appello, in prima analisi, perché il progresso culturale sintetizzi anche un riscontro di un arricchimento democratico in cui la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, in ordine al diritto all'ambiente rivesta un ruolo fondamentale. La divisione dell'uomo dalla natura è anche divisione dell'uomo da se stesso, ed è quindi necessario recuperare una dimensione di nuovo umanesimo, stabilire una gerarchia di valori diversa da quella del nostro secolo, troppo spesso ispirata a principi di sfruttamento della natura e delle risorse, in nome di un malinteso modello di sviluppo economico.

**TAB. 1**  
**Repertorio degli Atti comunitari in materia ambientale**

In considerazione del particolare rilievo, pare opportuno procedere di seguito a una completa indicazione degli atti emanati (regolamenti, direttive e decisioni aventi portata normativa generale e carattere giuridico vincolante; dichiarazioni, risoluzioni,

raccomandazioni e atti interni di portata generale; accordi dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio) in materia ambientale, in modo da consentire una più ampia indicazione dell'azione comunitaria nel settore.

A) ASPETTI GENERALI		79/3/CEE del 19.12.1978 (GU L 5/28 del 9.1.1979)	Raccomandazione del Consiglio agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi della lotta contro l'inquinamento nell'industria.
1365/75/CEE del 26.5.1975 (GU L 139/1 del 30.5.1975)	Regolamento del Consiglio riguardante la creazione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.	6.3.1986 (GU C 63/1 del 18.3.1986)	Risoluzione del Consiglio relativa ad un programma d'azione per l'anno europeo dell'ambiente.
(GU L 291/17 del 19.11.1979)	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (allegato I, capitolo XIII, punto 2.	5.3.1973 (GU C 9/1 del 15.3.1973)	Accordo dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito all'informazione della Commissione e degli Stati membri per l'eventuale armonizzazione nell'insieme della Comunità e dei provvedimenti di urgenza relativi alla protezione dell'ambiente.
1417/76/CEE del 1.6.1976 (GU L 164/16 del 24.6.1976)	Regolamento del Consiglio recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.	15.7.1974 (GU C 86/2 del 20.7.1974)	Accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio, che completa l'accordo del 5.3.1973 in merito all'informazione della Commissione e degli Stati membri per l'eventuale armonizzazione nell'insieme delle Comunità dei provvedimenti di urgenza relativi alla protezione dell'ambiente.
1860/76/CECA, CEE, EURATOM del 29.6.1976 (GU L 214/24 del 6.8.1976) mod. dal 1238/80/CEE del 13.5.1980 (GU L 127/4 del 25.5.1980)	Regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.		
510/82/CECA, CEE, EURATOM del 22.2.1982 (GU L 64/15 dell'8.3.1982) Rettificato il 22.2.1982 (GU L 77/12 del 23.3.1982)	Regolamento del Consiglio che modifica il Reg. (CECA, CEE, EURATOM) 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.		
76/161/CEE del 8.12.1975 (GU L 31/8 del 5.2.1976)	Decisione del Consiglio che istituisce una procedura comune per la costituzione e l'aggiornamento continuo di un inventario delle fonti di informazione in materia ambientale nella Comunità.		
1872/84/CEE del 28.6.1984 (GU L 176/1 del 30.7.1984)	Regolamento del Consiglio relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente.		
85/338/CEE del 27.6.1985 (GU L 176/14 del 6.7.1985)	Decisione del Consiglio relativa all'adozione del progetto di lavoro della Commissione riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'informazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse, naturali nella Comunità.		
85/337/CEE del 27.6.1985 (GU L 175/40 del 5.7.1985)	Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.		
22.11.1973 (GU C 112/1 del 20.12.1973)	Dichiarazione del Consiglio delle Comunità Europee e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, concernente un programma di azione delle Comunità Europee in materia ambientale.		
17.5.1977 (GU C 139/1 del 13.6.1977)	Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità Europee in materia ambientale.		
7.2.1983 (GU C 46/1 del 17.2.1983)	Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità Europee in materia ambientale (1982-1986).		
75/436/EURATOM, CECA, CEE del 3.3.1975 (GU L 194/1 del 25.7.1975)	Raccomandazione del Consiglio concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente.		
3.3.1975 (GU C 168/2 del 25.7.1975)	Risoluzione del Consiglio sull'energia e sull'ambiente.		
24.6.1975 (GU C 168/4 del 25.7.1975)	Risoluzione del Consiglio relativa ad un elenco riveduto di inquinanti della seconda categoria da studiare nel quadro del programma d'azione delle Comunità Europee in materia ambientale.		
15.7.1975 (GU C 168/5 del 25.7.1975)	Risoluzione del Consiglio riguardante l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive o altre regolamentazioni comunitarie relative alla produzione e al miglioramento dell'ambiente.		
76/51/CEE del 19.12.1975 (GU L 9/35 del 16.1.1976)	Raccomandazione della Commissione agli Stati membri invitati a partecipare alla riunione intergovernativa di Barcellona.		
<b>B) PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO</b>			
		70/220/CEE del 20.3.1970 (GU L 76/1 del 6.4.1970) mod. dalla 83/351/CEE del 16.6.1983 (GU L 197/1 del 20.7.1983)	Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore.
		74/290/CEE del 28.5.1974 (GU L 159/61 del 15.6.1974)	Direttiva del Consiglio per l'adeguamento al progresso tecnico della Dir. 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore.
		77/102/CEE del 30.11.1976 (GU L 32/32 del 3.2.1977)	Direttiva della Commissione per l'adeguamento al progresso tecnico della Dir. 70/220/CEE del Consiglio, del 20.3.1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore.
		78/665/CEE del 14.7.1978 (GU L 223/48 del 14.8.1978)	Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli.
		75/716/CEE del 24.11.1975 (GU L 307/22 del 27.11.1975)	Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
		80/372/CEE del 26.3.1980 (GU L 90/45 del 3.4.1980) (GU L 302/23 del 15.11.1985)	Decisione del Consiglio relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente. Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato XXXII, cap. VII, punto 9).
		80/779/CEE del 15.7.1980 (GU L 229/30 del 30.8.1980)	Direttiva del Consiglio relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.
		81/857/CEE del 19.10.1981 (GU L 319/18 del 7.11.1981)	Direttiva del Consiglio che adatta, in seguito all'adesione della Grecia, la Dir. 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.
		(GU L 302/23 del 15.11.1985)	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 1K).
		81/462/CEE dell'11.6.1981 (GU L 171/11 del 27.6.1981)	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

86/277/CEE del 12.6.1986  
(GU L 181/1 del 4.7.1986)

82/459/CEE del 24.6.1982  
(GU L 210/1 del 19.7.1982)

82/795/CEE del 15.11.1982  
(GU L 329/29 del 25.11.1982)

82/884/CEE del 3.12.1982  
(GU L 378/15 del 31.12.1982)  
(GU L 302/23 del 15.11.1985)

84/360/CEE del 28.6.1984  
(GU L 188/20 del 16.7.1984)

85/203/CEE del 7.3.1985  
(GU L 87/1 del 27.3.1985)

85/580/CEE del 20.12.1985  
(GU L 372/36 del 31.12.1985)

85/210/CEE del 20.3.1985  
(GU L 96/25 del 3.4.1985)

85/581/CEE del 20.12.1985  
(GU L 372/37 del 31.12.1985)

30.5.1978  
(GU C 133/1 del 7.6.1978)

15.7.1980  
(GU C 222/1 del 30.8.1980)

**C) PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA AGENTI CHIMICI**

73/404/CEE del 22.11.1973  
(GU L 347/51 del 17.12.1973)

82/242/CEE del 31.3.1982  
(GU L 109/1 del 22.4.1982)

73/405/CEE del 22.11.1973  
(GU L 347/53 del 17.12.1973)  
mod. dalla 82/243/CEE del 31.3.1982  
(GU L 109/18 del 22.4.1982)

76/769/CEE del 27.7.1976  
(GU L 262/201 del 25.9.1976)

79/663/CEE del 24.7.1979  
(GU L 197/37 del 3.8.1979)

82/806/CEE del 22.11.1982  
(GU L 339/55 dell'1.12.1982)

82/828/CEE del 3.12.1982  
(GU L 350/34 del 10.12.1982)

83/264/CEE del 16.5.1983  
(GU L 147/9 del 6.6.1983)

Decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

Decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri.

Decisione del Consiglio sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell'ambiente.

Direttiva del Consiglio concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 1 p).

Direttiva del Consiglio concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.

Direttiva del Consiglio concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.

Direttiva del Consiglio che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la Dir. 85/203/CEE concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.

Direttiva del Consiglio che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la Dir. 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.

Risoluzione del Consiglio relativa ai fluorocarburi nell'ambiente.

Risoluzione del Consiglio concernente l'inquinamento atmosferico oltre frontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della Dir. 73/404/CEE.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva del Consiglio che completa l'allegato della Dir. 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva del Consiglio recante seconda modifica (benzene) della Dir. 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva del Consiglio recante terza modifica della Dir. 76/769/CEE (PCT) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva del Consiglio recante quarta modifica della Dir. 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

83/478/CEE del 19.9.1983  
(GU L 263/33 del 24.9.1983).

85/467/CEE dell'1.10.1985  
(GU L 296/56 dell'11.10.1985)

85/610/CEE del 20.12.1985  
(GU L 375/1 del 31.12.1985)

78/618/CEE del 28.6.1978  
(GU L 198/17 del 22.7.1978)

GU L 291/17 del 19.11.1979)

80/1084/CEE del 7.11.1980  
(GU L 316/21 del 25.11.1980)

(GU L 302/9 del 15.11.1985)

79/831/CEE del 18.9.1979  
(GU L 259/10 del 15.10.1979)

80/1189/CEE del 4.12.1980  
(GU L 366/1 del 31.12.1980)

(GU L 302/9 del 15.11.1985)

81/957/CEE del 23.10.1981  
(GU L 351/5 del 7.12.1981)

82/232/CEE del 25.3.1982  
(GU L 106/18 del 21.4.1982)

83/467/CEE del 29.7.1983  
(GU L 257/1 del 16.9.1983)

84/449/CEE del 25.4.1984  
(GU L 251/1 del 19.9.1984)

86/431/CEE del 24.6.1986  
(GU L 247/1 dell'1.9.1986)

81/437/CEE dell'11.5.1981  
(GU L 167/31 del 24.6.1981)

82/501/CEE del 24.6.1982  
(GU L 230/1 del 5.8.1982)

85/71/CEE del 21.12.1984  
(GU L 30/33 di 2.2.1985)

75/437/CEE del 3.3.1975  
(GU L 194/5 del 25.7.1975)

**D) PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO IDRICO**

Direttiva del Consiglio, recante quinta modifica (amianto) della Dir. 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva del Consiglio, recante sesta modifica (PCB/PCT) della Dir. 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Direttiva del Consiglio recante settima modifica (amianto) della Dir. 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Decisione della Commissione relativa all'istituzione di un comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici.

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Grecia e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. XIII punto 4).

Decisione della Commissione che adatta la Dec. 78/618/CEE relativa all'istituzione di un comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici.

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 5).

Direttiva del Consiglio, recante sesta modifica della Dir. 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Direttiva del Consiglio per l'adeguamento tecnico della Dir. 67/548/CEE sulle sostanze pericolose, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. IX, punto 1a).

Direttiva della Commissione che adegua per la terza volta al progresso tecnico la Dir. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Direttiva della Commissione che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la Dir. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Direttiva della Commissione che reca quinto adeguamento al progresso tecnico della Dir. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Direttiva della Commissione inerente al sesto adeguamento al progresso tecnico della Dir. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Decisione della Commissione che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche.

Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Decisione della Commissione relativa alla lista delle sostanze notificate in applicazione della Dir. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Decisione del Consiglio, relativa alla conclusione della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica.

75/438/CEE del 3.3.1975 (GU L 194/22 del 25.7.1975)	Decisione del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità alla Commissione interinale istituita in base alla risoluzione III della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica.	(GU L 302/23 del 15.11.1985)	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto II, Allegato XXXV, cap. III, punto 5).
85/613/CEE del 20.12.1985 (GU L 375/20 del 31.12.1985)	Decisione del Consiglio relativa all'adozione, a nome della Comunità, di programmi e misure sugli scarichi di mercurio e di cadmio, nell'ambito della convenzione della prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica.	79/923/CEE del 30.10.1979 (GU L 281/47 del 10.11.1979)	Direttiva del Consiglio, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.
75/440/CEE del 16.6.1975 (GU L 194/26 del 25.7.1975)	Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.	80/688/CEE del 25.6.1980 (GU L 188/11 del 22.7.1980) mod. dall'85/208/CEE del 25.3.1985 (GU L 89/64 del 29.3.1985)	Direttiva del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
(GU L 302/9 del 15.11.1985)	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato XXVI, cap. III, punto 2).	80/778/CEE del 15.7.1980 (GU L 229/11 del 30.8.1980)	Decisione della Commissione, relativa all'istituzione di un comitato consultivo in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi.
76/160/CEE dell'8.12.1975 (GU L 31/1 del 5.2.1976)	Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque di balneazione.	81/420/CEE del 19.5.1981 (GU L 162/4 del 19.6.1981)	Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
(GU L 291/17 del 19.11.1979)	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Grecia e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. XIII, punto 1a).	84/132/CEE dell'1.3.1984 (GU L 68/36 del 10.3.1984)	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi ed altre sostanze nocive in caso di situazione critica.
(GU L 302/23 del 15.11.1985)	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 16 e Allegato XXXVI, cap. III, punto 3).	81/858/CEE del 19.10.1981 (GU L 319/19 del 7.11.1981)	Decisione del Consiglio, concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo.
76/464/CEE del 4.5.1976 (GU L 129/23 del 18.5.1976)	Direttiva del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.	(GU L 302/23 del 15.11.1985)	Direttiva del Consiglio che adatta, in seguito all'adesione della Grecia, la Dir. 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
77/585/CEE del 25.7.1977 (GU L 240/1 del 19.9.1977)	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili.	82/176/CEE del 22.3.1982 (GU L 81/29 del 27.3.1982)	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto I e Allegato XXXVI, cap. III, punto 6).
81/420/CEE del 19.5.1981 (GU L 162/4 del 19.6.1981)	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica.	83/513/CEE del 29.9.1983 (GU L 291/1 del 24.10.1983)	Direttiva del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
83/101/CEE del 28.2.1983 (GU L 67/1 del 12.3.1983)	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica.	84/156/CEE dell'8.3.1984 (GU L 74/49 del 17.3.1984)	Direttiva del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
84/132/CEE dell'1.3.1984 (GU L 68/36 del 10.3.1984)	Decisione del Consiglio, concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo.	84/358/CEE del 28.6.1984 (GU L 188/7 del 16.7.1984)	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose.
77/586/CEE del 25.7.1977 (GU L 240/35 del 19.9.1977)	Decisione del Consiglio, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e dell'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29.4.1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.	84/491/CEE del 9.10.1984 (GU L 274/11 del 17.10.1984)	Direttiva del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaloclorocicloesano.
82/460/CEE del 24.6.1982 (GU L 210/8 del 19.7.1982)	Decisione del Consiglio, relativa a un complemento all'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento.	86/85/CEE del 6.3.1986 (GU L 77/33 del 22.3.1986)	Decisione del Consiglio che instaura un sistema comunitario di informazioni in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da sversamenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose.
85/336/CEE del 27.6.1985 (GU L 175/36 del 5.7.1985)	Decisione del Consiglio relativa ad un complemento, riguardante il cadmio, all'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.	86/280/CEE del 12.6.1986 (GU L 181/16 del 4.7.1986)	Direttiva del Consiglio concernente i lavori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della Dir. 76/464/CEE.
77/795/CEE del 12.12.1977 (GU L 334/29 del 24.12.1977) mod. dalla 84/422/CEE del 24.7.1984 (GU L 237/15 del 5.9.1984)	Decisione del Consiglio che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.	3.3.1975 (GU L C 168/1 del 25.7.1975)	Risoluzione del Consiglio relativa alla convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica.
(GU L 291/17 del 19.11.1979)	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (Allegato I, cap. XIII, punto 1 b).	26.6.1978 (GU C 162/1 dell'8.7.1978)	Risoluzione del Consiglio che istituisce un programma di azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi.
81/856/CEE del 19.10.1981 (GU L 319/17 del 7.11.1981)	Decisione del Consiglio che adatta, in seguito all'adesione della Grecia, la Dec. 77/795/CEE che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.	7.2.1983 (GU C 46/17 del 17.2.1983)	Risoluzione del Consiglio concernente la lotta contro l'inquinamento delle acque.
(GU L 302/23 del 15.11.1985)	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati. (Allegato I, cap. X, punti 1 d e 4).		
78/659/CEE del 18.7.1978 (GU L 222/1 del 14.8.1978)	Direttiva del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.		
(GU L 291/17 del 19.11.1979)	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. XIII, punto 1d).		
(GU L 302/23 del 15.11.1985)	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 1f).		
79/869/CEE del 9.10.1979 (GU L 271/44 del 29.10.1979)	Direttiva del Consiglio, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.	70/157/CEE del 6.2.1970 (GU L 42/16 del 23.2.1970) mod. dalla 77/212/CEE dell'8.3.1977 (GU L 66/33 del 12.3.1977) e dalla 84/424/CEE del 3.8.1984 (GU L 238/31 del 6.9.1984)	Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
81/855/CEE del 19.10.1981 (GU L 319/6 del 7.11.1981)	Direttiva del Consiglio che adatta, in seguito all'adesione della Grecia, la Dir. 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.	73/350/CEE del 7.11.1973 (GU L 321/33 del 22.11.1973)	Direttiva della Commissione per l'adeguamento al progresso tecnico della Dir. 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
		81/334/CEE del 13.4.1981 (GU L 131/6 del 18.5.1981)	Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 70/157/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scarico dei veicoli a motore.

#### E) PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RUMORE

84/372/CEE del 3.7.1984  
(GU L 196/47 del 26.7.1984)

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 70/157/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

(GU L 302/9 del 15.11.1985)

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X punto 3).

78/1015/CEE del 23.11.1978  
(GU L 349/21 del 13.12.1978)

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli.

78/176/CEE del 20.2.1978  
(GU L 54/19 del 25.2.1978)  
mod. dall'83/29/CEE del 24.1.1983

Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

79/118/CEE del 19.12.1978  
(GU L 33/15 del 9.2.1979)  
mod. dalla 81/1051/CEE del 7.12.1981  
(GU L 376/49 del 30.12.1981)  
(GU L 291/17 del 19.11.1979)

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.

(GU L 32/28 del 3.2.1983)  
78/319/CEE del 20.3.1978

Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

85/405/CEE dell'11.7.1985  
(GU L 233/9 del 30.8.1985)

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 79/113/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.

(GU L 84/43 del 31.3.1978)  
(GU L 291/17 del 19.11.1979)

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ellenica e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. XIII, punto 1e).

(GU L 302/23 del 15.11.1985)

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. IX, punto 1j).

(GU L 302/9 del 15.11.1985)

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 10 e Allegato XVI, cap. III, punto 4).

80/51/CEE del 20.12.1979  
(GU L 18/26 del 24.1.1980)  
mod. dalla 83/206/CEE del 21.4.1983  
(GU L 17/158 del 4.5.1983)

Direttiva del Consiglio per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsuoni.

82/883/CEE del 3.12.1982  
(GU L 378/1 del 31.12.1982)

Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

84/533/CEE del 17.9.1984  
(GU L 300/123 del 19.11.1984)

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei motocompressori.

(GU L 302/9 del 15.11.1985)

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 10 e Allegato XVI, cap. III, punto 4).

85/406/CEE dell'11.7.1985  
(GU L 233/11 del 30.8.1985)

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 84/533/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei motocompressori.

84/631/CEE del 6.12.1984  
(GU L 326/31 del 13.12.1984)  
mod. dall'86/279/CEE dell'12.6.1986  
(GU L 181/13 del 4.7.1986)

Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi.

84/534/CEE del 17.9.1984  
(GU L 300/130 del 19.11.1984)

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa delle gru a torri.

85/469/CEE del 22.7.1985  
(GU L 272/1 del 12.10.1985)

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 84/631/CEE del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi.

84/535/CEE del 17.9.1984  
(GU L 300/142 del 19.11.1984)

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei gruppi elettrogeni di saldatura.

86/121/CEE dell'8.4.1986  
(GU L 100/20 del 16.4.1986)

Direttiva del Consiglio, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo la Dir. 84/631/CEE relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi.

85/407/CEE dell'11.7.1985  
(GU L 233/16 del 30.8.1985)

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 84/535/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei gruppi elettrogeni di saldatura.

85/339/CEE del 27.6.1985  
(GU L 176/18 del 6.7.1985)

Direttiva del Consiglio concernente gli imballaggi per liquidi alimentari.

84/536/CEE del 17.9.1984  
(GU L 300/149 del 19.11.1984)

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei gruppi elettrogeni.

86/278/CEE del 12.6.1986  
(GU L 181/6 del 4.7.1986)

Direttiva del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

85/408/CEE dell'11.7.1985  
(GU L 233/18 del 30.8.1985)

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 84/536/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei gruppi elettrogeni.

81/972/CEE del 3.12.1981  
(GU L 355/56 del 10.12.1981)

Raccomandazione del Consiglio concernente il riutilizzo della carta straccia e l'impiego di carta riciclata.

84/537/CEE dell'17.9.1984  
(GU L 300/156 del 19.11.1984)

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei martelli demolitori azionati a mano.

#### G) GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELLA NATURA

85/409/CEE dell'11.7.1985  
(GU L 233/20 del 30.8.1985)

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 84/537/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei martelli demolitori azionati a mano.

79/409/CEE del 2.4.1979  
(GU L 103/1 del 25.4.1979)  
mod. dalla 85/411/CEE del 25.7.1985  
(GU L 233/33 del 30.8.1985)

Direttiva del Consiglio, del concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

84/538/CEE del 17.9.1984  
(GU L 300/171 del 19.11.1984)

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammessa dei tosaerba.

(GU L 291/17 del 19.11.1979)

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. XIII, punto 1f).

75/439/CEE del 16.6.1975  
(GU L 194/23 del 25.7.1975)  
(GU L 302/9 del 15.11.1985)

#### F) GESTIONE DEI RESIDUI

Direttiva del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati.

81/854/CEE del 19.10.1981  
(GU L 319/3 del 7.11.1981)

Direttiva del Consiglio che adatta la Dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito dell'adesione della Grecia.

75/442/CEE del 15.7.1975  
(GU L 194/39 del 25.7.1975)

Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti.

(GU L 302/9 del 15.11.1985)

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto 1h e punto 6).

76/403/CEE del 6.4.1976  
(GU L 108/41 del 26.4.1976)

Direttiva del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e di policlorotrifenili.

86/122/CEE dell'8.4.1986  
(GU L 100/22 del 16.4.1986)

Direttiva del Consiglio che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la Dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

76/431/CEE del 21.4.1976  
(GU L 115/73 dell'1.5.1976)  
(GU L 291/17 del 19.11.1979)

Decisione della Commissione relativa all'istituzione di un comitato in materia di gestione dei rifiuti.

348/81/CEE del 20.1.1981  
(GU L 39/1 del 12.2.1981)

Regolamento del Consiglio relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei.

82/72/CEE del 3.12.1981  
(GU L 38/1 del 10.2.1982)

Decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

(GU L 150/36 dell'8.6.1983)

Informazione concernente la data di entrata in vigore della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale dell'Europa per i territori in cui si applica il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad eccezione della Groenlandia.

82/461/CEE del 24.6.1982  
(GU L 210/10 del 19.7.1982)

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

3626/82/CEE del 3.12.1982  
(GU L 384/1 del 31.12.1982)  
mod. dal 3645/83/CEE del 28.11.1983  
(GU L 367/1 del 28.12.1983,  
dal 3646/83/CEE del 12.12.1983,  
GU L 367/2 del 28/12/1983),  
dal 577/84/CEE del 5.3.1984  
(GU L 64/5 del 6.3.1984),  
dal 1451/84/CEE del 25.5.1984

Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.



(GU L 140/21 del 26.5.1984);  
dal 1831/85/CEE del 27.6.1985  
(GU L 173/1 del 3.7.1985);  
dal 2384/85/CEE del 30.7.1985  
(GU L 231/1 del 29.8.1985);  
e dal 2295/86/CEE del 21.7.1986  
(GU L 201/1 del 24.7.1986).

3418/83/CEE/del 28.11.1983  
(GU L 344/1 del 7.12.1983)

(GU L 302/9 del 15.11.1985)

83/129/CEE del 28.3.1983  
(GU L 91/30 del 9.4.1983)  
mod. dalla 85/444/CEE del 27.9.1985  
(GU L 259/70 dell'1.10.1985)

75/65/CEE del 20.12.1974  
(GU L 21/22 del 28.1.1975)

75/66/CEE dell'8.12.1974  
(GU L 21/24 del 28.1.1975)

2.4.1979  
(GU C 103/6 del 25.4.1979)

5.1.1983  
(GU C 14/1 del 18.1.1983)

70/220/CEE del 20.3.1970  
(GU L 76/1 del 6.4.1970)  
mod. dalla 83/351/CEE del 16.6.1983  
(GU L 197/1 del 20.7.1983)

74/290/CEE del 28.5.1974  
(GU L 159/61 del 15.6.1974)

Regolamento della Commissione recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (Allegato I, cap. X, punto In e punto 7).

Direttiva del Consiglio concernente l'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati.

Raccomandazione della Commissione agli Stati membri, relativa alla protezione del patrimonio architettonico e naturale.

Raccomandazione della Commissione agli Stati membri, relativa alla protezione degli uccelli e del loro habitat.

Risoluzione del Consiglio relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti del Governo degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, concernenti i cuccioli di foca.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore.

Direttiva del Consiglio per l'adeguamento al progresso tecnico della Dir. 70/220/CEE relativa alle misure in materia di inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore.

77/102/CEE del 30.11.1976  
(GU L 32/32 del 3.2.1977)

78/665/CEE del 14.7.1978  
(GU L 223/48 del 14.8.1978)

78/1015/CEE del 23.11.1978  
(GU L 349/21 del 13.12.1978)

73/404/CEE del 22.11.1973  
(GU L 347/51 del 17.12.1973)

73/405/CEE del 22.11.1973  
(GU L 347/53 del 17.12.1973)  
mod. dalla 82/242/CEE del 31.3.1982  
(GU L 109/18 del 22.4.1982)

82/242/CEE del 31.3.1982  
(GU L 109/1 del 22.4.1982)

70/157/CEE del 6.2.1970  
(GU L 42/16 del 23.2.1970)  
mod. dalla 73/350/CEE del 7.11.1973  
(GU L 321/33 del 22.11.1973);  
dalla 77/212/CEE dell'8.3.1977  
(GU L 66/103 del 12.3.1977);  
e dalla 84/424/CEE del 3.9.1984  
(GU L 238/31 del 6.9.1984)

81/334/CEE del 13.4.1981  
(GU L 131/6 del 18.5.1981)

84/372/CEE del 3.7.1984  
(GU L 196/47 del 26.7.1984)

84/424/CEE del 3.9.1984  
(GU L 238/31 del 6.9.1984)

Direttiva della Commissione per l'adeguamento al progresso tecnico della Dir. 70/220/CEE in materia di inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore.

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 70/220/CEE in materia di inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli.

Direttiva del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della dir. 73/404/CEE.

Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 70/157/CEE relativa al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scarico dei veicoli a motore.

Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la Dir. 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

Direttiva del Consiglio che modifica la Dir. 70/157/CEE relativa al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

**TAB. 2**  
**Stato di applicazione delle direttive CEE in materia di ambiente**

La tabella comprende le direttive emesse fino al 1985 e non include, ovviamente, dati su Spagna e Portogallo. La fonte è la terza relazione annuale al Parlamento Europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1985).

Direttiva	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
Eliminazione olii usati 75/439 (18.6.77)	mn	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Qualità delle acque artificiali 75/440 (19.6.77)	si	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Rifiuti 75/442 (18.7.77)	mn	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Qualità delle acque di balneazione 76/160 (10.12.77)	si	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Smaltimento di PCB e PCP 76/403 (9.4.78)	mn	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Rifiuti - biossido di titanio 78/176 (22.2.79)	mn	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Rifiuti tossici e nocivi 78/319 (22.3.80)	nc	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Qualità delle acque dolci 78/659 (20.7.80)	si	si	si	si	si	mn	si	si	si	si

**LEGENDA**

- si I provvedimenti nazionali di esecuzione sono stati comunicati
- mn Avviamento della procedura d'infrazione per mancata notifica delle misure nazionali
- nc Proseguimento della procedura di infrazione per non conformità dei provvedimenti comunicati
- 78/456 Data e numero della direttiva  
(4.6.80) Scadenza per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale

Segue Tab. 2

Direttiva	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
Conservazione uccelli selvatici 79/409 (6.4.81)	nc	nc	nc	nc	si	mn	nc	nc	si	nc
Sostanze pericolose 79/831 (18.9.81/18.9.83)	nc	nc	nc	nc	nc	si	nc	nc	si	si
Analisi delle acque superficiali 79/869 (11.10.81)	si	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Qualità delle acque superficiali 79/923 (5.11.81)	si	si	si	si	si	mn	si	si	si	si
Protezione delle acque sotterranee 80/68 (19.12.81)	nc	si	si	si	si	mn	si	si	si	mn
Qualità atmosferica 80/779 (18.7.82)	si	si	si	si	si	mn	si	mn	si	mn
Sostanze pericolose 81/957 (1.7.83)	si	mn	si	si	si	si	mn	si	mn	mn
Scarichi di mercurio 82/176 (25.3.84)	si	si	mn	si	mn	mn	si	mn	si	si
Sostanze pericolose 82/232 (1.7.83)	si	mn	si	si	si	si	mn	si	mn	mn
Rischi di incidenti gravi 82/501 (8.1.84)	si	si	si	si	si	mn	si	mn	mn	si
Scarichi di biossido di titanio 82/883 (9.12.84)	mn	si	si	mn	mn	si	si	si	si	si

Direttiva	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
Scarichi di piombo nell'atmosfera 82/884 (9.12.84)	si	si	mn	mn	si	mn	si	mn	mn	mn
Emissioni sonore degli aerei 83/206 (26.4.84)	mn	mn	si	si	si	mn	si	si	si	si
Sostanze pericolose 83/467 (1.1.85)	si	mn	si	mn	si	si		si	mn	
Scarichi di cadmio 83/513 (28.9.85)		si			si					mn
Sostanze pericolose 84/449 (1.7.85)	si		si			si				
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti 84/631 (1.10.85)										
Trasferimenti di rifiuti pericolosi 85/469 (1.10.85)										

LEGENDA

- si I provvedimenti nazionali di esecuzione sono stati comunicati
- mn Avviamento della procedura d'infrazione per mancata notifica delle misure nazionali
- nc Proseguimento della procedura di infrazione per non conformità dei provvedimenti comunicati
- 78/456 Data e numero della direttiva
- (4.6.80) Scadenza per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale

Il presente lavoro costituisce il testo di una conferenza tenuta il 16 dicembre 1987 su invito del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Venezia.

Bibliografia

Alessandrini A., 1986, «Silva» l'appello solenne di Parigi, L'Italia forestale e montana, a. XLI, n. 1: 1-6.

Barde J.P. & Gerelli E., 1980, *Economia e politica dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna.

Cee, 1984, *Dieci anni di politica ecologica comunitaria*, stampato in proprio.

Cee, 1986, *Gli europei ed il loro ambiente nel 1986*, Documento EYE/61/86, Bruxelles.

Cee, 1986, *Il programma Sprint*, Schede europee, n. 18.

Cee, 1986, *La politica agricola comune dell'Europa*, Schede europee, n. 2.

Cee, 1986, *La politica sociale della Comunità Europea*, Schede europee, n. 8.

Cee, 1986, *I programmi integrati mediterranei*, Schede europee, n. 1.

Cee, 1986, *La politica comune della pesca*, Schede europee, n. 10.

Cee, 1986, *Il Fondo sociale europeo*, Schede europee, n. 19.

Daclon C.M., 1985, *Il riconoscimento del diritto all'ambiente*, *Economia e Ambiente*, n. 3: 57-62.

Daclon C.M., 1986, *Verso un futuro senza frontiere*, Verde pubblico, n. 5: 11-12.

Daclon C.M. & Di Gioia N., 1987, *Anno europeo dell'ambiente*, Oasis, supplemento Ambiente, n. 4: 14-15.

Fornaciari Davoli M.L., 1983, *Economia e valori dell'uomo*, Rivista internazionale di Scienze Sociali, a. XCI, n. 4: 526-533.

Pavan M., 1985, *Appunti sulla situazione ecologica ambientale, in Europa, in Italia*, Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, n. 30.

Postiglione A., (a cura di), 1986, *Documenti su: il diritto all'ambiente*, Roma.

Ocse, 1985, *Environmental policy and technical change*, Parigi.

L'Autore

Dott. Corrado Maria Daclon, Casella Postale 7038, 00100 Roma.  
Vicepresidente della Federazione Nazionale «Pro Natura»; segretario del Comitato Nazionale Italiano per l'Anno Europeo dell'Ambiente.